

QUESTIONI APERTE

Sequestro preventivo

La decisione

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Riesame - Dissequestro privo di effetti giuridici per l'indagato - Interesse a impugnare dell'indagato - Esclusione (C.p.p., artt. 321, 322, 322-bis, 324, 568, 591).

La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove aleggi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 febbraio 2026 (ud. 25 settembre 2025), VESSICHELLI *Presidente* - RICCIARELLI, *Relatore* - P.G., (Conf.) - CALVANESE, *ricorrente*.

Sequestro preventivo, disponibilità del bene e interesse a impugnare dell'indagato

La questione affrontata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione verte sulla controversa nozione di interesse a impugnare il provvedimento di sequestro preventivo: secondo un primo orientamento, identificabile con la mera rimozione dello stesso; secondo un opposto indirizzo, presente solo laddove l'impugnante vanta il diritto a vedersi restituita la cosa sequestrata. Senza far proprio nessuno dei due orientamenti in discorso, le Sezioni unite affermano che l'interesse sussiste anche quando il gravame non possa condurre alla restituzione del bene, purché, però, dal suo buon esito discendano effetti giuridici vantaggiosi per l'impugnante. Nel condividere, da questo punto di vista, la decisione della Corte, il commento ne critica tuttavia alcuni snodi concettuali, con specifico riguardo alla negata valutabilità, da parte del giudice del riesame, del difetto di una condizione di procedibilità, fatto valere con il gravame.

Preventive seizure, availability of the seized object and accused's interest in appealing

The question addressed by the Joint Chambers of the Court of Cassation concerns the controversial notion of interest in challenging the preventive seizure measure: according to a first orientation, identifiable with the mere removal of the same; according to an opposite direction, present only where the contesting party claims the right to have the seized thing returned. Without adopting either of the two orientations in question, the Joint Chambers of the Court of Cassation state that the interest exists even when the burden cannot lead to the restitution of the property, provided, however, that its successful outcome results in advantageous legal effects for the appellant. In sharing, from this point of view, the Court's decision, the comment nevertheless criticizes some conceptual points, with specific regard to the denied assessment, by the reviewing judge, of the lack of a condition of admissibility, asserted by the accused.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La questione sottoposta alle Sezioni unite. - 3. Quali i confini dell'interesse a impugnare la cautela reale? - 4. Il responso delle Sezioni unite: cambio di rotta, ma...

1. *Premessa.* Accade talora che contrapposizioni giurisprudenziali rimesse alle Sezioni unite appaiano, a uno sguardo superficiale, sproporzionate per difetto rispetto alla sede decisoria cui sono destinate. Nondimeno, quella prima impressione andrà scemando, una volta colta la dimensione valoriale sottesa

agli istituti coinvolti: dimensione spesso resa ancor più tangibile dalla concretezza degli interessi economici in gioco. È il caso – com'è facile intuire – di dispositivi ablatori quali i sequestri. E se, su queste premesse, la questione affrontata nella pronuncia in commento pare candidarsi alla predetta tipologia, si noterà nel prosieguo come, nel caso specifico, l'insorgere della stessa sia riconducibile, in misura significativa, anche a *deficit* congeniti alla disciplina sottesa.

Basti rammentare come, nella materia delle cautele reali, il codificatore si sia dovuto confrontare con un quadro di palese «laconicità della legge-delega»¹. Ne è derivato un impianto normativo allestito guardando, per lo più, a una disciplina previgente già di per sé frammentaria e lacunosa e, come tale, da ripensare: dove, l'impegno al superamento di tale assetto – in sé del tutto plausibile – ha finito però per sacrificare il non meno urgente obiettivo di ridisegnare l'intera materia cautelare entro *standard* di coerenza e di organicità degni della rilevanza dei valori attinti. E ciò – si badi – a dispetto di quella «potenzialità lesiva di diritti costituzionali»² che, nelle parole degli stessi *conditores*, accomunerebbe le cautele di ogni tipologia³. Fatto sta che – come si anticipava – a siffatta consapevolezza non è corrisposto un prodotto normativo all'altezza: constatazione che, allargando l'orizzonte, vale anche per altri istituti cautelari, quali le misure interdittive, che, con quelle reali, condividono, oltre ad alcune assonanze morfologiche⁴, un sedimento normativo meno maturo, storicamente, di quello proprio delle cautele *de libertate* in senso stretto⁵. È su queste considerazioni di ordine sistematico che – occorre avvertire – la questione rimessa al Collegio allargato mostra nessi inattesi con interrogativi all'apparenza a essa estranei. Si allude, con particolare riferimento al sequestro preventivo, al dibattuto tema delle prerogative di sindacato del giudice

¹Testualmente, la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, Padova, 1990, 770. Sulla genesi dell'istituto nell'itinerario della codificazione, per tutti, BALDUCCI, *Il sequestro preventivo*, 2^a ed., Milano, 1991, 99 s.

² Così, ancora, la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 780.

³ Nesso ancora più evidente, sul versante dei dispositivi ablatori, ove si convenga che con essi «si creano dei vincoli che, si potrebbe dire dalla cosa passano alla persona»: in tal senso, la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 771.

⁴ Con figurazione molto efficace, AMODIO, *Misure cautelari reali*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, vol. III, p.te II, Milano, 1990, 242, nota come per l'istituto di cui agli artt. 321 s. c.p.p., sarebbe «appropriata la definizione di *misura interdittiva reale*».

⁵ Sul punto, sia consentito rinviare al nostro *Le misure interdittive nel sistema della cautele penali*, Milano, 1992, 41.

del riesame: questione che spazia dai profili attinenti al fondamento fattuale della misura - a cominciare dal controverso presupposto indiziario della stessa - sino, in estrema sintesi, ai riflessi che l'incidente cautelare è suscettibile di esercitare sulle sorti del procedimento principale. Si avrà modo, nel prosieguo, di rievocare i molteplici approdi elaborati dalla prassi al proposito: basti, per ora, sottolineare come la ricostruzione dell'interesse a impugnare il provvedimento ablatorio - snodo pregiudiziale dell'apprezzamento rimesso alle Sezioni unite nel caso in esame - si presti a soluzioni sostanzialmente antiteti- che, a seconda della posizione ermeneutica assunta sul punto.

2. *La questione sottoposta alle Sezioni unite.* Ed è infatti sul nodo dell'interesse a impugnare che s'impernia la vicenda processuale giunta al vaglio della sesta sezione del Supremo collegio, poi determinatasi a interpellare le Sezioni unite. In sede di merito, l'indagato era insorto contro un provvedimento di sequestro preventivo, proponendo richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., al fine di ottenere il dissequestro dell'automezzo oggetto della misura. Per parte sua, il tribunale del riesame aveva ritenuto inammissibile la richiesta, contestando il difetto d'interesse a impugnare il provvedimento da parte dell'indagato, privo della titolarità del bene e, come tale, di ogni pretesa restitutoria sullo stesso. Ne era seguito ricorso per cassazione da parte dell'indagato, il quale - merita notare - aveva dedotto come un unico motivo di violazione di legge non già l'illegittimità del provvedimento, bensì il difetto di condizione di procedibilità, *sub specie* di querela presentata tardivamente. In sintesi: il titolo cautelare, nell'ottica della difesa, avrebbe dovuto essere annullato per tale ragione e, a tal fine, si sarebbe dovuto giustificare l'interesse a impugnarlo, a prescindere dalla titolarità del diritto alla restituzione del bene in capo all'impugnante stesso.

Ed è qui, per l'appunto, che la sezione remittente ha ritenuto di ravvisare un contrasto giurisprudenziale passibile di trasmissione al Consesso allargato.

In particolare, il disallineamento si registra - nelle parole della Sezione VI - tra un primo orientamento, minoritario e risalente, per il quale l'indagato sarebbe «sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi»⁶ e un opposto indirizzo, maggioritario, secondo il

⁶ Testualmente, Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2025, 17480, in *Giur. pen. web*, 12 maggio 2025. Tra le pronunce ascrivibili a tale indirizzo, Cass., Sez. II, 14 giugno 2011, n. 32977, Rv. 251091; Cass., Sez. IV,

quale l'indagato disporrebbe invece della potestà di proporre riesame solamente in presenza di un interesse attuale e concreto al gravame: interesse individuabile nel risultato corrispondente allo schema procedimentale tipizzato, ossia nella restituzione della cosa, a seguito di dissequestro⁷. Più precisamente, nell'ottica dell'orientamento prevalente, posto che «il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante»⁸, all'individuazione dei legittimati al riesame dovrebbero concorrere la disciplina generale delle impugnazioni e, in special modo, le disposizioni in materia di interesse a impugnare (artt. 568, co. 4 e 591, co. 1, lett. a) c.p.p.), applicabili anche ai rimedi cautelari. Come a dire: se, per un verso, è l'art. 322 c.p.p. a definire le figure astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", sono le ricordate norme generali in tema d'impugnazioni, per un altro, a implicare «un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale»⁹. Interesse che, attesa la funzione ablatoria delle cautele reali, non potrebbe che puntare alla restituzione, quale effetto a esso intrinsecamente correlato.

Ora, è proprio sulla nozione d'interesse a impugnare, calata nella dinamica dei rimedi reali, che la sezione remittente individua il nucleo del contrasto. Il punto «attiene non tanto alla necessità che sussista un interesse in concreto ad impugnare da parte dell'indagato, ritenuto indispensabile da entrambi gli orientamenti, quanto, piuttosto, al contenuto di detto interesse, a come questo debba essere declinato e, in particolare, a se detto interesse si sviluppi e si esaurisca nella pretesa restitutoria del bene ovvero possa esplicarsi in altro modo, se, cioè, ad esempio possa inerire alla sola legittimità strutturale del provvedimento di sequestro»¹⁰. Ebbene, nella prospettiva ermeneutica più tollerante, l'interesse a impugnare il provvedimento ablatorio sarebbe ravvisabile sol che l'esito dell'incidente cautelare sia in grado di riflettersi sul procedimento principale: ciò che potrebbe accadere ogniqualvolta, a prescindere dal

20 aprile 2005, n. 21724, *ivi*, 231374; Cass., Sez. III, 1 febbraio 2005, n. 10049, *ivi*, 230853; Cass., Sez. VI, 28 settembre 1992, n. 3366, *ivi*, 192089.

⁷ Si collocano entro tale filone Cass., Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 44823, *ined.*; Cass., Sez. III, 10 marzo 2025, n. 9790, *ined.*; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 16352, Rv. 281098; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2019, n. 3602, *ivi*, 276545; Cass., Sez. III, 17 maggio 2017, n. 47313, *ivi*, 271231; Cass., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 35072, *ivi*, 267672; Cass., Sez. V, 20 aprile 2015, n. 20118, *ivi*, 263799.

⁸ Così, ancora, Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2025, 17480, *cit.*

⁹ Queste le parole di Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2025, 17480, *cit.*

In questi termini, Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2025, 17480, *cit.*

diritto alla restituzione del bene, si discuta della natura del reato, della qualificazione giuridica del fatto addebitato all'indagato, della sussistenza di detto reato, nonché delle condizioni di procedibilità.

Sul punto, la sezione remittente nota come occorra distinguere tra l'obiettivo del riesame, consistente nella censura e nell'estinzione del provvedimento, e l'epilogo restitutorio, che dell'estinzione della misura è effetto meramente eventuale. Lo confermerebbero diversi elementi: anzitutto, la fisionomia della cognizione del giudice del riesame, così come tratteggiata dall'art. 324 c.p.p. in senso totalmente devolutivo, sulla falsariga dell'art. 309, co. 9 c.p.p., espressamente richiamato; in secondo luogo, l'indice testuale, rappresentato dalla distinta menzione, nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione elencati nell'art. 322, co. 1 c.p.p., dell'imputato e della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle *res* sequestrate. Un'endiadi che – si osserva – non avrebbe ragion d'essere ove si fosse inteso orientare le finalità del rimedio esclusivamente all'esito restitutorio. In definitiva – conclude la Sezione VI – altro è doverosamente convenire sul fatto che «il riesame sia connotato da autonomia soggettiva ed oggettiva rispetto al giudizio di merito, sotto il profilo causale, attesa la diversità di oggetto e di funzione»¹¹, altro misconoscere che il sindacato del tribunale del riesame, andando a vertere sull'attualità dei presupposti della misura, possa spaziare sul piano di eventuali cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato, senza perciò esondare nella dimensione valutativa propria del procedimento principale.

3. *Quali i confini dell'interesse a impugnare la cautela reale?* Si è visto come il perno argomentativo della questione s'individui nella nozione d'interesse a impugnare il provvedimento ablatorio. Ora, se la configurazione di tale interesse si commisura all'obiettivo decisorio concretamente perseguito e perseguibile con l'interposizione del rimedio¹², si tratterà di accertare entro quali

¹¹ Cfr., ancora, Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2025, 17480, cit.

¹² È quanto precisa, condivisibilmente, CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, vol. II, Torino, 1998, 905. Ne emerge, tra l'altro, la differenza dalla nozione di legittimazione a impugnare, riconducibile invece a una valutazione legislativa in astratto dell'interesse a contestare un determinato provvedimento: sul punto, si legga, per tutti, VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, cit., vol. I, Torino, 1998, 223. Su queste premesse, quindi, può ben darsi il caso di soggetto legittimato a impugnare, sprovvisto d'interesse e, viceversa, di persona priva della legittimazione, dotata pur tuttavia di concreto interesse, come sottolinea MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. V, *Impugnazioni*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 29.

confini spazi la cognizione del giudice dell'impugnazione: in particolare, stando al caso di specie, il dubbio è se entro tale perimetro si collochi pure la deliberazione giudiziale in ordine ad asseriti vizi di procedibilità, come il difetto di querela.

Ebbene, con riguardo al riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, si noterà come l'interrogativo in parola ne evochi uno consimile, oggetto di un'annosa disputa: quello attinente alla censurabilità della relativa ordinanza, *sub specie* di lamentata carenza di un qualche impianto indiziario a suo presupposto¹³. Va avvertito, tuttavia, che si tratta di una suggestione sterile

¹³ Come noto, le posizioni al riguardo si dividono, a grandi linee, tra coloro che escludono l'operatività di un presupposto indiziario analogo a quello codificato dall'art. 273 c.p.p. in materia cautelare reale (BELFIORE, *Il sequestro preventivo. Tra esigenze impeditive e strumentalità alla confisca*, Torino, 2019, 126 s.; BEVERE, *Coercizione reale*, Milano, 1999, 22; MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, 47; SANTORIELLO, *Il sequestro preventivo*, in *Le misure cautelari*, a cura di Spangher-Santoriello, vol. II, *Le misure cautelari reali*, Torino, 2009, 5), coloro che ritengono indispensabile la presenza di indizi di reato a fondamento di un valido provvedimento ablatorio (ADORNO, *Sequestro preventivo, fumus commissi delicti e cognizione del tribunale del riesame*, in *Giur. cost.*, 2011, 921; ID., *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004, 391; CONFORTI-MONTESANO CANCELARA, *Il sequestro nel procedimento penale*, Milano, 2014, 44; DE SANTIS, voce *Sequestro preventivo*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 266; FIORE, *Accertamento dei presupposti e problematiche applicative in tema di sequestro preventivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 558; GALANTINI, *Commento all'art. 321 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio-Dominioni, vol. III, p.te II, cit., 270; GUALTIERI, *Fumus e ricorso per cassazione nel sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 2018, 1714; ID., *Sequestro preventivo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, t. II, *Le misure cautelari*, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 377; GUIDO, *Il sequestro preventivo penale tra principi costituzionali e vincoli sovranazionali*, Napoli, 2020, 83; F. LATTANZI, *Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo*, in *Cass. Pen.*, 1995, 355; PIERDONATI, *Fumus in re ipsa del delitto e "giudicato cautelare" nel sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1001; TAFI, *Brevi note sui presupposti del sequestro preventivo*, in *Cass. Pen.*, 1991, II, 285; TODARO, *Il fumus delicti richiesto per il sequestro preventivo: un'ipotesi ricostruttiva*, *ivi*, 2009, 3895), e infine coloro che reputano imprescindibile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sulla falsariga dell'art. 273 c.p.p. (in tal senso, BALDUCCI, *Il sequestro preventivo*, cit., 143; CIRULLI, *In tema di presupposti del sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1992, II, 317; GIARDA, *L'impresa ed il nuovo processo penale*, ora in *Praxis criminalis. Cronache di anni inquieti 1989-1993*, Milano, 1994, 106; TURCO, *Legittimazione ed interesse ad impugnare in tema di sequestro preventivo: dualismo teorico?*, in *Cass. Pen.*, 2003, 2383; VICCONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 363). Non mancano peraltro voci che, nell'incertezza del quadro normativo, affrontano il tema in chiave problematica, auspicando l'intervento del legislatore: tra gli altri, MILANI, *In tema di rapporti tra sequestro preventivo e procedimento de libertate: giudicato cautelare reale ed «elementi nuovi»*, in *Cass. Pen.*, 2013, 1115; PORCU, *Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1343; PRESSACCO, *La motivazione del decreto che dispone il sequestro "impeditivo"*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 2, 101; TRIGGIANI, *La misura volta ad evitare il reiterarsi del reato o l'inasprimento dei suoi effetti*, in AA.VV., *Sequestro e confisca*, a cura di Montagna, Torino, 2017, 144. Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto registrano analoghe divisioni, senza mai spingersi, peraltro, a un'estensione dell'art. 273 alla sfera delle cautele reali: per una panoramica, da ultimo, DI GERONIMO,

dal punto di vista della vicenda in esame, considerato il distinto piano su cui vanno a incidere le rispettive censure. Invero, anche ad ammettere – come pare plausibile, pur nel silenzio dell’art. 322 c.p.p. – che il provvedimento ablatorio esiga perlomeno gravi indizi di reato, non sfuggirà come la critica verta, nel caso *de quo*, su un distinto profilo, ossia la sussistenza della procedibilità, denunciata come assente per tardività della querela. Il quesito da sciogliere, pertanto, è anzitutto il seguente: la cognizione del giudice del riesame può includere un accertamento in tal senso? Ove la risposta fosse positiva, si tratterebbe di definire quali riflessi decisori un siffatto accertamento si presterebbe a produrre. A seguire, lo scrutinio si focalizzerebbe sull’interesse a impugnare il titolo cautelare in capo all’indagato/imputato, in punto di concretezza e attualità¹⁴: requisiti, questi ultimi, la cui relazione con l’aspettativa alla restituzione del bene sequestrato, in senso più o meno cogente, andrebbe finalmente chiarita.

Orbene, ritornando all’interrogativo primigenio, pare francamente incontestabile che la delibazione del giudice del riesame – e, più in generale, di quello di un procedimento incidentale – possa investire la sussistenza delle condizioni di procedibilità: presupposto, evidentemente, della fisiologia stessa del rito, come tale passibile di essere verificato anche dal tribunale del riesame. Senonché, la constatazione in parola impone un ulteriore passo, volto a stabilire – come precisato poc’anzi – quale impatto, sulla cautela contestata, possa discendere dall’accertato difetto della condizione di procedibilità. In sostanza, muovendo dai parametri di concretezza e attualità dell’interesse a impugnare, di cui si è detto, occorrerà, per un verso, interrogarsi sugli effetti suscettibili di riverberarsi sulla vitalità della misura ablativa, laddove si accerti un *deficit* di procedibilità; per l’altro, domandarsi se, in ipotesi affermativa, alla caducazione della misura corrisponda la concretezza dell’interesse a impugnarla da parte di colui che non vanti alcun titolo alla restituzione della *res* sottoposta a sequestro.

Procedendo per ordine, non si vede davvero quali riserve potrebbero muoversi al riconoscimento del potere-dovere di annullare la cautela reale da parte del giudice del riesame, ove egli rilevi un *vulnus* alla procedibilità, derivante

Commento all’art. 321 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati, Giuliani, 4^a ed., Milano, 2025, 1455.

¹⁴ In argomento, *ex plurimis*, CARNEVALE, *L’interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2013, 169; CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, cit., 905; MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, cit., 29; SURACI, *Le impugnazioni in generale*, in *Impugnazioni penali*, Milano, 2019, 48; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 223.

da querela tardiva: scenario che chiama in causa, pur con i dovuti *distinguo*, l'art. 129 c.p.p.¹⁵.

Il richiamo a quest'ultima norma esige, invero, una puntualizzazione. Non s'intende, in questa sede, diffondersi sulla controversa potestà, in capo al giudice del riesame, di provvedere autonomamente sul punto: secondo una prima chiave di lettura, nel senso di dichiarare *tout court* l'improcedibilità; in un'opposta angolazione, nel senso di poterne solamente delibare i presupposti, ai fini della decisione sulla misura¹⁶. Per quanto è qui d'interesse, si vuol più semplicemente constatare che, in tutti i casi, il rilievo di una causa di non punibilità imporrà al tribunale del riesame "almeno" di annullare il provvedimento gravato. Del resto, una soluzione in senso opposto, già di per sé irrazionale, si esporrebbe a un'insanabile frizione con le fonti sovraordinate di riferimento, sol che si rammenti come le misure di cui si tratta impattino su posizioni soggettive costituzionalmente e convenzionalmente tutelate¹⁷. E al proposito, non sfuggirà come, seppur sul distinto versante della materia *de libertate*, un'eloquente manifestazione regolatoria del rapporto tra misura restrittiva e difetto di querela, in sintonia con la richiamata gerarchia dei valori, sia offerta *per tabulas* dal dettato dell'art. 381, co. 3 c.p.p., a tenore del quale l'una cessa in assenza dell'altra.

¹⁵ Con tale riferimento non si vogliono, beninteso, trascurare le complessità connesse al diverso dispiegarsi della norma tra procedimento e processo: *caveat* sollecitato dalla vicenda in esame, sviluppatasi in fase di indagini preliminari (per un affresco organico del tema, si rinvia ai lavori monografici di CAPITTA, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 2010, 37 s.; FALATO, *Inmediata declaratoria e processo penale*, Padova, 2010, 177 s.; SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008, *passim*). S'intende, più semplicemente, asserire che, pendenti le indagini preliminari, come nella vicenda in analisi, la prospettiva di un esito archiviativo per difetto di querela renderebbe ingiustificabile il permanere in vita del provvedimento cautelare precedentemente disposto, una volta accertato il difetto della condizione di procedibilità: detto in altri termini «sussistendo, ove manchi detta condizione, i presupposti per una immediata archiviazione del procedimento, l'adozione di misure cautelari - personali o reali che siano - risulterebbe in ontologica contraddizione rispetto alla riconosciuta presenza di una condizione preclusiva all'esercizio dell'azione penale» (così Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 19180, Rv. 255409). Nel senso che il tribunale del riesame debba escludere «la permanenza del sequestro in presenza della prescrizione del reato, di abrogazione di norme incriminatrici, di cause di non punibilità» SPANGHER, *Le impugnazioni delle misure cautelari reali*, in *Impugnazioni penali*, cit., 557. Analogamente, FURGUELE, *Il riesame*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, t. II, *Le misure cautelari*, cit., 538 e MAGGIO, *Le impugnazioni delle misure cautelari personali*, Milano, 2018, 360.

¹⁶ In tal senso la giurisprudenza: cfr. Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 19180, cit., preceduta da Cass., Sez. II, 2 dicembre 2002, Rindi, Rv. 223479 e da Cass., Sez. III, 7 maggio 1996, Cervati, *ivi*, 204729.

¹⁷ Posizioni - non è fuori luogo notare - non circoscrivibili alla sola sfera dei diritti economici: per una ricostruzione del relativo ordito, per tutti, GUIDO, *Il sequestro preventivo*, cit., 21.

Spostando ora il *focus* sull'interesse a impugnare da parte dell'indagato/imputato che non abbia titolo alla restituzione del bene vincolato - interesse da apprezzare in termini, come detto, di concretezza e attualità - ci pare che esso non possa escludersi *a priori*.

Ancora una volta, l'indagine chiama in causa le prerogative del giudice del riesame in relazione all'art. 129 c.p.p. In particolare, ove si accedesse all'esegesi che riconosce a detto giudice un'autonoma potestà di dichiarare la causa di non punibilità, si aprirebbero potenziali sviluppi in chiave di preclusione sul procedimento principale¹⁸; viceversa, adottando la soluzione in senso restrittivo, la concretezza dell'interesse a impugnare il provvedimento ablatorio andrebbe verificata nel distinto scorcio degli effetti vantaggiosi conseguibili *ex se* dalla cessazione dello stesso: epilogo - come si è già rimarcato - suscettibile di scaturire dal solo apprezzamento del difetto di procedibilità, seppur disgiunto da una pronuncia in tal senso, resa ai sensi dell'art. 129. Ebbene, preme notare che anche in questo secondo scenario, un interesse a impugnare potrebbe pur sempre palesarsi in termini di concretezza, a prescindere dalla restituibilità del bene vincolato. Si vuol dire che della "mera" rimozione del provvedimento l'impugnante potrebbe giovare, in concreto, su distinti versanti extrapenali, pure giuridicamente apprezzabili¹⁹.

¹⁸ La materia delle preclusioni e della giustapposta teoria dell'impermeabilità tra procedimenti principale e incidentale è, come noto, tanto fluida, quanto controversa: per un inquadramento organico, si legga CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, cui *adde*, con specifica attenzione alle preclusioni cautelari, GRISONICH, *L'ultimo tassello in materia di preclusioni cautelari: una possibile interferenza del procedimento incidentale su quello di merito*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 746. Sebbene non constino espressioni giurisprudenziali in tal senso, una soluzione del genere riecheggerebbe, *in parte qua*, le posizioni dottrinali più convintamente favorevoli al principio di preclusione, prima fra tutte quella di IACOVIELLO, *Procedimento penale principale e procedimenti incidentali. Dal principio di minima interferenza al principio di preclusione*, in *Cass. Pen.*, 2008, 2190.

¹⁹ In tal senso, degna di nota è Cass., Sez. V, 10 luglio 2012, Cornicello, Rv. 254557, per la quale: «In tema di impugnazioni l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha riconosciuto l'interesse alla impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame dell'imputato che, a seguito della imposizione di misura cautelare, era stato sottoposto a procedimento disciplinare, nonostante nelle more il G.i.p. avesse revocato il provvedimento restrittivo)». Con specifico riguardo alle cautele reali, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2010, n. 10977, in *Cass. Pen.*, 2010, 3570, ha riconosciuto all'indagato per abuso edilizio, non più titolare dell'immobile sequestrato (in quanto alienato a terzi) autonomo interesse a impugnare il provvedimento ablatorio, a suffragio della regolarità della procedura di rilascio del permesso di costruire, in considerazione delle conseguenze contrattuali cui si sarebbe trovato esposto, ove l'immobile fosse risultato abusivamente realizzato.

In definitiva, il percorso svolto sembra ineludibilmente condurre alla confutazione della tesi coltivata dalla giurisprudenza sinora maggioritaria. E dunque, la restituibilità del bene non è *condicio sine qua non* dell'interesse a impugnare il provvedimento di sequestro preventivo.

4. *Il responso delle Sezioni unite: cambio di rotta, ma...* Nella cornice concettuale così tratteggiata, va riconosciuto alle Sezioni unite di aver affrontato la questione loro rimessa con un respiro sistematico degno di nota e di averla risolta con una statuizione di principio, almeno a nostro avviso, condivisibile. Residuano, pur tuttavia, alcune zone della pronuncia, corrispondenti a snodi della parte motiva, meritevoli di attenzione critica: proposizioni che, sebbene confinate nella dimensione dell'*obiter dictum*, lasciano preconizzare sviluppi meno incoraggianti nella prassi.

Venendo, dunque, al percorso argomentativo elaborato, le tappe salienti muovono dal presupposto delle distinte nozioni di legittimazione e d'interesse a impugnare, così come canonizzate dalla disciplina generale degli istituti impugnativi, entro il cui perimetro viene fatto correttamente rientrare il riesame. Ribadito, in particolare, che «la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato»²⁰, il Consesso allargato affronta il quesito postogli dalla sezione remittente, ricostruendo anzitutto i contrapposti orientamenti. Ed è all'esito di tale percorso che la Corte regolatrice, discostandosi dalle posizioni "estreme" del contrasto, fa propria una lettura obiettivamente più coerente con i canoni della razionalità, oltre che con il dato normativo. Nucleo argomentativo, al riguardo, s'impenna sulla constatazione che l'interesse a impugnare, nella sua concretezza e attualità, non può che delibarsi in relazione al risultato che il gravame vittorioso possa generare sulla posizione soggettiva incisa dal provvedimento censurato. Calando l'assunto sul terreno del riesame avverso sequestro preventivo, l'interesse in parola potrà dunque dirsi presente nella misura in cui, con il riesame, si miri a colpire gli effetti tipici del provvedimento, sintetizzati nel vincolo d'indisponibilità su di un bene: con il che - si noti - vengono smentiti entrambi gli indirizzi antagonisti. E infatti, se l'orientamento più

²⁰Le parole sono tratte da Cass., Sez. un., 27 marzo 2025, n. 30355, Rv. 288300-01.

tollerante giunge ad ammettere l'interesse al riesame anche laddove il vantaggio perseguito dall'impugnante si ponga nella generica prospettiva di riflessi favorevoli sul procedimento principale, a prescindere, pertanto, dal bersaglio della reintegrazione nella disponibilità del bene ablato, l'opposto, specularmente indirizzato restringe quel bersaglio alla sola restituzione del medesimo. A confutazione di quest'ultima corrente giurisprudenziale – assurda, come noto, a maggioranza – il Consesso allargato allinea alcuni indici di ordine testuale: da un lato, il tenore dell'art. 322, co. 1 c.p.p. è chiaro nell'individuare, tra i legittimati al riesame, diverse figure, una sola delle quali identificata autonomamente con quella «che avrebbe diritto alla [...] restituzione»; dall'altro, la fisionomia funzionale del procedimento di riesame, ex artt. 324, co. 7 e 309, co. 9 c.p.p., contempla, quale epilogo alternativo, la conferma, la riforma o l'annullamento del provvedimento. Come a dire: «il contenuto essenziale e strutturalmente fondamentale è costituito dal mantenimento o meno, in tutto o in parte, del vincolo di indisponibilità, detto altrimenti, dal mantenimento del sequestro o dal dissequestro del bene».

Ne deriva che l'interesse concreto a impugnare il provvedimento cautelare reale è ravvisabile ogni qual volta si tratti, per l'impugnante, di posizione soggettiva coinvolta «dal vincolo di indisponibilità anche in termini non di tutela reale, bensì meramente obbligatoria, in modo che il dissequestro valga ad eliminare il relativo pregiudizio». In altre parole, rilevante è ogni «situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità».

Evidente, sotto questo profilo, è il superamento di un indirizzo maggioritario fortemente penalizzante per la tutela di prerogative di regola interconnesse con diritti fondamentali, oltre che discutibile dal punto di vista della coerenza con l'ordito normativo.

Meno convincenti, per contro, risultano le argomentazioni sviluppate dal Supremo collegio con riguardo alla riconducibilità, nella sfera dell'interesse a impugnare il provvedimento ablatorio, di vizi attinenti alla procedibilità: fattispecie, in concreto, integrata dalla vicenda oggetto di ricorso.

Orbene, secondo le Sezioni unite, se è vero che «l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento

che si intende impugnare», allora detto interesse non potrà mai configurarsi «solo in ragione dell'influenza dell'esito decisorio sul corso del procedimento, quando, in particolare, venga in rilievo [...] la sussistenza di una condizione di procedibilità».

L'obiezione - si badi - attiene al solo scenario nel quale la censura mossa col riesame corrisponda a un mero interesse "endoprocedimentale", senza alcun beneficio, in ipotesi di successo del gravame, in termini di posizioni soggettive dell'impugnante. Nel che, evidentemente, si coglie il corollario di un assunto, esplicitato in sentenza, per il quale «il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale», in coerenza con il principio dell'«autonomia e della conseguente impermeabilità del processo agli esiti di un procedimento cautelare».

Ora, senza qui affrontare, nel suo complesso, il tema evocato, sia consentito concentrare la nostra attenzione sul profilo specifico, affrontato dal Supremo collegio, attinente all'apprezzamento, da parte del giudice del riesame, di un lamentato *deficit* di condizione di procedibilità. Ebbene, si converrà che un vaglio di tal fatta non comporta implicazioni problematiche, quali quelle sollevabili sul terreno della delibazione indiziaria: invero, anche a tacere della controversa perimetrazione dell'oggetto - indizi di reato o (anche) indizi di colpevolezza?²¹ - non sfugge come a suffragio dell'autonomia tra i due giudizi, sotto quest'ultimo profilo, soccorra, tra l'altro, l'eterogeneità delle regole di valutazione nel merito, sottese, rispettivamente, al procedimento principale e a quello cautelare²¹. Per contro, analoghe riserve non pare possano sollevarsi sul fronte della delibazione circa la mancanza di una condizione di procedibilità. Si versa, infatti, nella dimensione del vaglio di rito, trasversale all'intera arcatura del procedimento: vaglio, oltretutto, riconducibile, pur con i dovuti

²¹ Il rilievo si allinea a quanto osservato dal Giudice delle leggi, in sede di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 405, co. 1-bis, c.p.p.: cfr. Corte cost., 24 aprile 2009, n. 121, in *Cass. Pen.*, 2009, 3291, con nota critica di SANTALUCIA, *L'incidenza del giudizio cautelare sulle decisioni del merito: brevi note a margine della sentenza n. 121/2009 della Corte costituzionale*, nonché in *Giur. cost.*, 2009, 1131, con il commento di PANIZZA, *Illegittimo il vincolo legale alle determinazioni del pubblico ministero in relazione all'esercizio dell'azione penale a seguito di pronuncia della Corte di cassazione in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: ancora un intervento sulla l. n. 46 del 2006, questa volta in forza degli artt. 3 e 112 Cost.*, *ivi*, 1143 e di SCOMPARN, *Incostituzionale l'archiviazione "coatta": quali prospettive per il controllo giurisdizionale sul dovere di inazione del pubblico ministero?*, *ivi*, 1149.

distinguo tra fasi, a una clausola generale come quella dell'art. 129 c.p.p. Ebbene, come in precedenza argomentato, pare arduo sostenere che, sul punto, il giudice del riesame difetti di ogni margine di apprezzamento: tanto più ai fini di quel sindacato, insito nella sua competenza funzionale, che investe la validità dell'ordinanza cautelare impugnata. Con il che, lungi dal teorizzare, in difetto di una disciplina di raccordo tra fasi, che la suddetta delibazione si presti a vincolare il giudice del merito, si vuol semmai concludere che, per il suo tramite, l'impugnante potrebbe addivenire alla rimozione del provvedimento ablatorio e, con essa, a quegli stessi benefici giuridici variamente qualificati, suscettibili di integrare, per le Sezioni unite, l'interesse a impugnarlo. Lo sbarramento opposto, sul punto, dalla Corte regolatrice ci pare ne ridimensioni inopinatamente il principio di diritto consacrato nella pronuncia.

FRANCESCO PERONI